

ALLEGATO A

ART. 38 BIS

ESENZIONI TARI PER NUOVI RESIDENTI O NUOVE COPPIE

1. E' prevista una esenzione del Tributo TARI a favore di nuovi residenti nel Comune di Campo Calabro per tre annualità.

NUOVI NUCLEI FAMILIARI

2. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Campo Calabro o per PEC all'indirizzo: **amministrativo.campocalabro@asmepec.it** entro il termine perentorio -----, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti con allegata copia di documento di riconoscimento.

ART. 38 TER

ESENZIONI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE

1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le agevolazioni ed esenzioni sulla tassa rifiuti (TARI), a favore delle imprese artigianali, commerciali, e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Campo Calabro, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.

2. Per un periodo di tre anni, alle nuove attività produttive che si insediano sul territorio comunale a partire dal 01/01/2020 è applicata la riduzione della Tari nei limiti di apposito stanziamento di bilancio;

3. Tale esenzione è applicata direttamente ed interamente utilizzata dal soggetto passivo di tale tributo. Tale esenzione cessa di avere efficacia ed i contribuenti saranno assoggettati ad imposizione e tassazione ordinaria al termine del terzo anno decorrente dall'inizio attività;

4. Possono beneficiare delle esenzioni di cui al presente articolo i soggetti passivi della tassa sui rifiuti TARI, che inizieranno una nuova attività nel Comune di Campo Calabro nel periodo decorrente dal 01/01/2020 e sulle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione:

- C1 Negozi e botteghe
- C2 Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività)
- C3 Laboratori di arti e mestieri

5. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva dal 1 gennaio 2020 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Campo Calabro nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della CCIAA. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio dell'esenzione dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.

6. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede, nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione, il subentro e la cessione d'impresa.

7. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Campo Calabro, nel medesimo immobile oggetto dell'esenzione di cui al presente articolo.

8. I soggetti dichiaranti che intendono usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assorbimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

9. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Campo Calabro o per PEC all'indirizzo: **amministrativo.campocalabro@asmepec.it** entro il termine perentorio di -----, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti. La suddetta dichiarazione vale anche per l'anno successivo all'anno di presentazione se permangono i requisiti necessari;

10. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate;

11. Nel caso di mancanza anche uno dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi non concederà l'esenzione rigettando l'istanza presentata.